

## NOTA

### Riepilogo su classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi

#### Il “caso idrocarburi”

Il “caso idrocarburi” nasce a seguito del parere inviato dal MATT (prot. n.20577 del 19 ottobre 2006) in risposta ad un quesito sulla procedura di classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi sollevato dalla Regione Veneto (prot. n.458615/57.01 del 1 agosto 2006), a cui aveva precedentemente risposto anche la Commissione europea (MP/amp D(2006)9902 del 09/06/06) la quale consigliava, in via cautelativa, di considerare pericolosi tutti i rifiuti che contengono idrocarburi a livello di concentrazione totale superiore allo 0,1% (1000 mg/kg).

Nonostante la risposta della Commissione contenesse alcuni elementi fondamentali quali:

- le considerazioni erano limitate ai rifiuti privi di analisi di speciazione,
- il parere non era giuridicamente vincolante (evidenziando che “*solo la Corte di Giustizia può fornire un’interpretazione vincolante sotto il profilo giuridico della normativa comunitaria*”),
- il richiamo alle Raccomandazioni del CONCAWE (CONservation of Clean Air and Water in Europe), luglio 2005, sulla classificazione e sull’etichettatura delle sostanze derivate dal petrolio in base alla direttiva comunitaria sulle sostanze pericolose,

**la risposta inviata dal MATTM**, nonostante le indicazioni tecniche fornire in ambito nazionale da APAT e ISS, **ha ribadito unicamente il principio di precauzione** riportato nella lettera della Commissione precisando che “*in assenza di specifiche disposizioni normative è consigliabile l’approccio orientato al principio di precauzione [...] vale a dire classificare i rifiuti come pericolosi se la concentrazione di idrocarburi è uguale o superiore allo 0,1%*”.

**L’approccio suggerito dal MATTM è generalizzato a tutti i rifiuti** (anche per quelli che potrebbero disporre di analisi di speciazione), e non tiene conto che la determinazione del parametro “idrocarburi” o, in subordine, “oli minerali”, effettuata con le convenzionali metodiche analitiche standardizzate, consente di estrarre in massima parte alcani lineari, ramificati e in piccola parte ciclici, e alcheni, normalmente presenti a bassi livelli di concentrazione, composti non cancerogeni né di prima né di seconda categoria e tantomeno mutageni o tossici per il ciclo riproduttivo. Quindi l’adozione del principio di precauzione non risulterebbe in linea con i criteri previsti dalla Decisione 2000/532/CE secondo la quale il vincolo dello 0,1% deve essere utilizzato nel caso in cui si verifichino le seguenti condizioni:

- una o più sostanze riconosciute come cancerogene (categorie 1 o 2) in concentrazione totale 0,1%,
- una o più sostanze mutagene della categoria 1 o 2 classificate come R46 in concentrazione totale 0,1%.

#### Conseguenze di una errata classificazione

È evidente che, applicando metodologie diverse, sia dal punto di vista dell’approccio tecnico analitico (metodi specifici, quali uso di FT-IR) che dell’approccio metodologico, le risultanze ottenibili dall’analisi a rifiuti fino ad oggi riconosciuti come non pericolosi, quali, ad esempio, i fanghi biologici essiccati dei depuratori, sarebbero fonte di grandi difficoltà nello **smaltimento corretto**, anche con tecniche di combustione per recupero energetico, utilizzate in tutta Europa, poiché sarebbe una naturale conseguenza dover predisporre impianti a norma per rifiuti pericolosi.

Inoltre qualora non venisse adottato il metodo di classificazione richiamato al precedente titolo, l’inserimento di numerose tipologie di rifiuto nel **decreto 5 febbraio 1998** sul recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi (così come modificato recentemente dal decreto 5 aprile 2006, n.186) risulterebbe in contrasto con la finalità della stessa norma in quanto rifiuti, quali, ad esempio i rifiuti di ferro, acciaio e ghisa, rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe, spezzoni di cavo con conduttore di alluminio ricoperto, le melme di rettifica, i fanghi da perforazione e i fanghi biologici, dovrebbero essere classificati come pericolosi.

Un ulteriore contraddizione anche dalla prossima applicazione del **DM 3 agosto 2005** che all’art. 5, comma 2, per la definizione dei rifiuti inerti accettabili nelle relative discariche richiama, fra gli altri limiti, quelli per gli idrocarburi (250 mg/kg per gli idrocarburi C< 12 e 750 mg/kg per gli idrocarburi C>12), e per i rifiuti accettabili in discariche per non pericolosi all’art 6, comma 5, punto C, fissa come limite per le sostanze

classificate come cancerogene 1/10 della CL della decisione 2000/532/CE, che per il parametro idrocarburo classificato con l'H7 diviene 100 mg/kg. Quindi per assurdo un rifiuto idoneo allo smaltimento in discarica per inerti non potrebbe essere smaltito in discarica per non pericolosi qualora contenesse anche soltanto 110 mg/kg di "idrocarburi". Le anomalie di questo tipo, sarebbero tali da mettere in discussione tutte le valutazioni non solo per quanto concerne i rifiuti, ma anche per tutte le matrici che possono essere contaminate da paraffine quali sono gli alcani.

A questo si aggiunge la situazione assurda che si verificherebbe, ad esempio, anche nell'ambito delle **bonifiche**: sulla base del D.Lgs. 152/2006, parte IV, un terreno contaminato da idrocarburi a livello di 1000 mg/kg (250 mg/kg di idrocarburi C<12 E 750 mg/kg di idrocarburi C>12) sarebbe utilizzato senza vincoli quale suolo adibito ad uso industriale ed artigianale e commerciale mentre il medesimo terreno a fronte di una concentrazione di idrocarburi pari a 1100 mg/kg, e quindi equivalente dal punto di vista tossicologico, sarebbe un rifiuto pericoloso a seguito della attribuzione della frase di rischio R45.

Questa situazione permetterebbe quindi di mantenere in loco fonti di cancerogenesi quali suoli industriali, artigianali e commerciali, con le conseguenze importanti che si possono immaginare.

### **Ma siano realmente in assenza di disposizioni normative o tecniche?**

Il **D.Lgs 152/2006**, così come rivisto dal recente D.Lgs 4/2008, rappresenta in ambito nazionale il riferimento normativo per quanto riguarda anche la gestione dei rifiuti. Lo stesso decreto fornisce inoltre chiari riferimenti nell'ambito della procedura di classificazione dei rifiuti e, qualora necessario, dell'attribuzione delle specifiche classi di pericolo. L'allegato D alla parte quarta (punti 4 e 5), che recepisce le indicazioni non solo di alcune direttive europee ma anche della Decisione 2000/532/CE relativa all'ultima revisione del Catalogo europeo dei rifiuti (CER), riporta infatti, come riferimento per la classificazione delle sostanze pericolose, la Direttiva 67/548/CEE e s.m., specificando che *"un rifiuto è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuali in peso) tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio"*.

Tralasciando le indicazioni fornite a suo tempo in materia da ISS e APAT, le **Raccomandazioni del 2005 del CONCAWE** (Associazione delle società petrolifere operanti in Europa che rappresenta l'organismo tecnico specifico indirizzato allo studio dei problemi della salute umana e dell'ambiente, connessi all'uso dei prodotti petroliferi) richiamate anche dalla Commissione europea, riportano che, nel caso di miscele di sostanze, quali sono in massima parte le miscele idrocarburiche commercializzate, la prassi tecnica comunemente applicata prevede l'attribuzione delle frasi di rischio in base alla composizione chimica specifica e un prodotto viene classificato cancerogeno se contiene una o più sostanze chimiche classificate a loro volta cancerogene di categoria 1 o 2, in concentrazione superiore allo 0,1%, relativamente alla concentrazione di idrocarburi presenti (peso sostanza cancerogena su peso idrocarburi riscontrati totali). Le stesse modalità di approccio sono state poi recepite anche nel recente **Regolamento Europeo REACH** (pag 446 del Reg. 1907/2006/CE), dove, nel dettaglio delle sostanze idrocarburiche in produzione è espressamente indicato che le stesse non siano da considerarsi cancerogene, se la presenza degli specifici markers (benzene, 1,3 – butadiene, benzo (a) pirene, estratto in DMSO) è inferiore alle concentrazioni limite rapportate agli idrocarburi presenti.

Elemento ancora più importante, è che recentemente sulla GU n.221 del 20 settembre 2008 è stata pubblicata l'**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 2008, n.3704** che all'art.1 dispone che: *"I materiali di dragaggio dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia [...]. Ai fini della classificazione come pericoloso del materiale di dragaggio per il parametro «idrocarburi», si applicano i criteri indicati dall'Istituto superiore di sanità nella nota n. 0036565 del 5 luglio 2006"*. I criteri dell'ISS richiamati, gli stessi formulati sempre in risposta al quesito della Regione Veneto, riportano che il rifiuto contenente "Idrocarburi Totali" (THC) sono da considerarsi pericolosi solo se la concentrazione degli stessi è maggiore di 1000 mg/kg s.s. e contiene almeno uno degli Idrocarburi Policiclici Aromatici, classificati dalla UE "Carc. Cat. 1" oppure "Car. Cat. 2" in base all'Allegato 1 direttiva 67/548/CEE aggiornato al 29° ATP recepito con DM 28/02/2006, in concentrazione superiore a quella indicata in Tabella. Detta concentrazione andrà riferita al peso secco dell'intero campione di rifiuto.

Infine va segnalato che lo scorso 17 giugno, il Parlamento europeo ha approvato, in seconda lettura, la **nuova direttiva quadro sui rifiuti**, che oltre ad abrogare alcune direttive, nella nota 1 all'allegato III (caratteristiche di pericolo per i rifiuti) ribadisce che *"l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo", "irritante", "cancerogeno", "tossico per la riproduzione", "mutageno" ed "ecotossico" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,*

*regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose”.*

A tutto questo va aggiunto che le sentenze emesse, in questi anni, del TAR hanno sempre supportato il criterio dei markers, richiamato in ambito nazionale ed europeo, non solo a livello normativo ma anche dagli organi tecnici (come sopra evidenziato). La più recente di queste sentenze, TAR Puglia n.3406/07, richiamandone una precedente del TAR Piemonte n.89/2006, ribadisce infatti che “ai fini della classificazione dei rifiuti la normativa di riferimento va individuata nella Decisione UE 2000/532/CE, nella Direttiva del MATT del 9 aprile 2002 e nel D.Lgs 152/06 parte quarta allegato D, secondo la quale il rifiuto è classificato come pericoloso solo se le sostanze pericolose raggiungono determinate concentrazioni, tali concentrazioni vanno poi predeterminate (e poi riscontrate) ex. art.252, comma 5 del D.Lgs 162/06 tramite appositi organi tecnici e senza possibilità di interferenze decisionali del Ministero”.

### **Approccio tecnico-analitico**

È evidente che, applicando metodologie diverse, sia dal punto di vista dell'approccio tecnico analitico (metodi aspecifici, quali uso di FT-IR) che dell'approccio metodologico, i risultati delle analisi sui rifiuti fino ad oggi riconosciuti come non pericolosi, quali, ad esempio, i fanghi biologici essiccati dei depuratori, porterebbero a conclusioni diverse, in ambito nazionale, con ripercussioni a livello gestionale (difficoltà nel trovare soluzioni tecniche ed economicamente di trattamento fattibili), territoriale (vedasi i diversi criteri adottati per la classificazione dei rifiuti, ad es. la Delibera giunta regionale dell'Emilia Romagna n.2773/04 che adotta il criterio dei markers) e normativo (v. esempi sopra richiamati per DM 5 febbraio 1998, Dm 3 agosto 2005 e bonifiche).

Al fine di sanare questi aspetti prettamente tecnico-analitici (senza quindi fini di classificazione) il MATTM aveva commissionato nel 2007 ad **APAT** di organizzare un **tavolo tecnico** (a cui hanno partecipato anche diverse ARPA, ISS, ICRAM e CNR-IRSA). Ad aprile 2008, è stata inviata al MATTM la nota definita dal tavolo tecnico, in cui sono state riportate le metodiche analitiche per gli idrocarburi C10-40. La definizione del metodo indicata è funzionale ai metodi CEN/TS 16773 (per i suoli), 14039 (per i rifiuti) e 9733 parte seconda (per le acque) che richiamano esplicitamente proprio questa gamma di idrocarburi. Eccezione è stata fatta per i siti contaminati (ove il richiamo è C12-40). Seppur ancora non formalmente approvata, la nota è comunque già richiamata dal MATTM ove necessario.

L'Associazione, inoltre, a seguito di un incontro con ARPA Lombardia, ha concordato con la stessa e condotto un **lavoro di approfondimento** (grazie al supporto della D.ssa Mensi) sulle sostanze pericolose riconducibili alla famiglia degli idrocarburi, nel tentativo di rendere fattibile la verifica analitica da parte dei produttori e gestori dei rifiuti, evitando il ricorso alle numerose determinazioni analitiche richieste in tale sede: partendo dal presupposto che le sostanze di interesse, nella vasta e complessa categoria degli idrocarburi, sono quelle con limite di pericolosità pari a 0,1% (valore su cui oggi si basa il criterio di distinzione, tra rifiuti pericolosi e non), è stata esclusa a priori dalla verifica la categoria n.3 in quanto per le sostanze incluse tale limite è pari a 1%. Le sostanze di classe n.1 e n.2, invece, rispondevano ai requisiti necessari per un ulteriore approfondimento.

- ⇒ Per quanto riguarda le 135 sostanze appartenenti alla classe n.1, solo 17 risultano non gassose, e quindi di pertinenza al settore, e tra queste l'indagine ha evidenziato la possibilità di restringere ulteriormente il campo grazie al ricorso a markers ulteriori (quali fenoli) o metodi indagine comuni (quali gascromatografia per C<sub>15</sub>-C<sub>30</sub> e determinazione C<sub>20</sub>-C<sub>50</sub>).
- ⇒ La categoria n.2 invece, come anche confermato da Unione Petrolifera Italiana, raggruppa sostanze strettamente riconducibili a fasi di processo e di raffinazione del petrolio, i cui prodotti intermedi sono improbabili, come presenza, in processi diversi da quelli delle raffinerie e sulle quali, volendo appellarsi al principio di precauzione, si potrebbe al massimo determinare la presenza dei prodotti finali. Ma su questo aspetto si sta collaborando con l'Unione Petrolifera per la predisposizione di un documento riassuntivo degli aspetti di cui sopra.

Come sopra evidenziato la complessità e la particolarità di questa famiglia di sostanze porta comunque a conclusioni che si avvicinano a criteri adottati anche in ambito europeo, vedasi le Raccomandazioni (2005) del CONCAWE, che dal punto di vista delle informazioni scientifiche tecnicamente disponibili, sono riconosciuti quali il massimo organo attivo in Europa e punto di riferimento per la classificazione dei rifiuti oleosi o contaminati da sostanze oleose (come anche indicato nel documento ufficiale dell'Agenzia dell'Ambiente inglese, Environment Agency UK).